



Città di Camerino
(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 133 DEL 14-12-2022

OGGETTO: MODIFICA DEL PIAO 2022/2024 - SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 17:30, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita nella sala riunioni presso la sede comunale provvisoria in loc. Vallicelle la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Lucarelli Roberto	Sindaco	Presente
Nalli Antonella	Vice Sindaco	Presente
Piscini Silvia	Assessore	Presente
Cervelli Erika	Assessore	Assente
Falcioni Stefano	Assessore	Assente

Assegnati 5 In carica 5 Presenti n. 3 Assenti n. 2

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Generale Dott. PAOLO CRISTIANO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Roberto Lucarelli nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti pubblici dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, le Province e gli Enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 91, comma 1 del sopra citato D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce quanto segue: "*gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 che testualmente recita:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020, hanno delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Che con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 3 del 15/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, successivamente integrata con atti di Giunta Comunale n. 59 del 7/9/2022 e n. 82 del 12/10/2022, è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2022/2024;

Vista la propria deliberazione n. 104 del 9.11.2022, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

Considerato che l'ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tale da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;

Dato Atto che il Programma del fabbisogno del personale 2022/2024 così come approvato con gli atti sopra citati è confluito nella sezione 3 del suddetto PIAO, per cui qualsiasi modifica allo stesso costituisce conseguentemente modifica al PIAO;

Considerato che nel suddetto piano di fabbisogno di personale triennio 2022/2024, annualità 2022, è stato deciso, tra l'altro, di ricoprire n. 2 posti di "Istruttore Amministrativo" – Cat. C – mediante concorso pubblico per esami da assegnare al Settore Affari Generali, di cui n. 1 riservato al personale di cui all'art. 18 della Legge n. 68/1999;

Dato atto che a seguito di pensionamento di personale appartenente alle categorie di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 si è creata una scopertura in tale categoria, onde rispettare quanto imposto dalla norma;

Ritenuto, ai fini della semplificazione, dell'economicità e della velocizzazione dell'azione amministrativa, coprire tale scopertura riservando il concorso pubblico per la copertura dell'ulteriore n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – Cat. C - ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Dato atto che in forza di quanto disposto dall'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, gli organi di revisione contabile devono accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che pertanto a tale scopo il revisore dell'Ente ha espresso parere favorevole alla presente proposta di deliberazione;

Ritenuto pertanto di modificare il programma triennale fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, approvato con atto del Commissario Straordinario, assunto con i poteri della Giunta Comunale, n. 3 del 15/02/2022, esecutivo ai sensi di legge, successivamente integrato con atti di Giunta Comunale n. 59 del 7/9/2022 e n. 82 del 12/10/2022 attualmente confluito nel PIAO approvato con deliberazione della Giunta comunale deliberazione n. 104 del 9.11.2022 - Sezione 3;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica resa dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il PIAO Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) approvato con propria deliberazione n. 104 del 9.11.2022, nella Sezione 3 - Organizzazione e capitale umano - Sottosezione di programmazione piano triennale dei fabbisogni di personale - relativamente alla programmazione dell'anno 2022, prevedendo che la copertura dei n. 2 posti di Istruttore Amministrativo – Cat. C – da assegnare al Settore Affari Generali - avvenga mediante concorso pubblico per esami, di cui n. 1 riservato esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 e n. 1 riservato esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 18 della legge 68/1999;
- 3) Di demandare al servizio personale gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente atto.

Infine la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROBERTO LUCARELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. PAOLO CRISTIANO

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.